

COMMISSIONE SPECIALE MODIFICHE STATUTO

COORDINATORE	Rosario Pizzino
SEGRETARIO	Liborio Mennella
COMPONENTI	Francesco Andriulli
	Paolo Bogoni
	Claudia Gillosi
	Roberto Inches
	Antoni Ciavola (esterno)
	Gianfranco Dinoia (esterno)
	Stefano Nardini (esterno)
	Roberto Pozzobon (esterno)
	Isabella Rampelli (esterno)
	Valentina Restaino (esterno)
	Giuseppe Valenti (esterno)

Premessa:

La Commissione, sin dalla prima seduta, ha ritenuto opportuno per procedere alle modifiche statutarie richieste dall'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (ed, in particolare, dall'art. 39, che ha dato riconoscimento legale al Congresso, quale massima assise dell'avvocatura italiana, ed all'organismo di rappresentanza politica, eletto per dare attuazione ai suoi deliberati), prevedere un percorso di revisione unitamente alle altre componenti dell'avvocatura, istituzionali ed associative, al fine di elaborare una proposta di mozione, per quanto possibile unitaria e condivisa, da sottoporre alla prossima assise congressuale.

Su proposta della Commissione, pertanto, in data 05/04/2013, l'Assemblea OUA ha approvato la seguente delibera:

" L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, riunito in Assemblea, a Roma, il giorno 05/04/2013,

PREMESSO

- che la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha introdotto significative modifiche agli assetti, alle funzioni ed ai compiti degli organi istituzionali forensi;*
- che l'articolo 39 della Legge citata, in particolare, ha riconosciuto il congresso nazionale forense quale massima assise dell'avvocatura italiana con il potere di deliberare le proprie norme regolamentari e statutarie e di eleggere l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;*
- che pertanto, nell'interesse dell'avvocatura italiana, appare urgente avviare una discussione ed uno studio delle modifiche che si renderà necessario apportare al vigente statuto congressuale per dare ulteriore impulso, maggiore efficienza e nuova rappresentatività all'organismo politico dell'avvocatura;*

RITENUTO

- che, in tale prospettiva, è imprescindibile avviare un confronto con tutte le componenti, istituzionali ed associative, dell'avvocatura, per elaborare una proposta di modifiche*

statutarie e regolamentari, per quanto possibile unitaria e condivisa, da sottoporre all'approvazione della prossima assise congressuale;

Ciò premesso

DELIBERA

di costituire – unitamente al C.N.F. al quale ne formulerà specifica proposta - un tavolo permanente di concertazione al quale invitare gli Ordini Forensi, le Unioni Regionali, la Cassa Nazionale Forense e le Associazioni Forensi, con l'intento di pervenire ad una proposta di modifiche statutarie e regolamentari, per quanto possibile unitaria e condivisa, da sottoporre all'approvazione della prossima assise congressuale.

Dà mandato al Presidente ed alla Giunta di provvedere agli inviti, fissando la prima seduta per una data immediatamente successiva al giorno 5 Maggio 2013, stabilendo modalità e luogo della seduta.

Roma, 5 aprile 2013".

L'incalzante successione di modifiche legislative e di eventi imprevisti hanno sinora ritardato la convocazione del tavolo.

Nel frattempo, la Commissione, nella prospettiva di superare alcune criticità che l'attuale modello di rappresentanza politica ha manifestato nel corso degli anni e di ipotizzarne le possibili modifiche, ha individuato alcuni degli aspetti principali sui quali appare opportuno intervenire in sede di revisione statutaria.

Va qui precisato che con il presente documento la Commissione si è proposta di offrire alla Giunta ed all'Assemblea uno strumento, flessibile e propositivo, di idee e riflessioni a supporto della discussione che si aprirà, su questo argomento, attorno al tavolo di concertazione; come tale, esso illustrerà – anche accorpati per sintesi - i diversi orientamenti emersi nel corso dei lavori della Commissione e del dibattito assembleare, anche se antitetici tra di loro, senza la pretesa di ridurli ad unità di indirizzo politico, compito che, attesa la complessità e delicatezza della questione, sarà svolto, come detto, congiuntamente alle altre componenti dell'Avvocatura.

Mi permetto rilevare, a tal proposito, che la Commissione si caratterizza per la composizione variegata, quanto ad ideologie, esperienze ed orientamenti di politica forense, dei suoi componenti; e ciò consente di offrire all'Assemblea un panorama sufficientemente rappresentativo dei principali orientamenti in materia di *governance* e di rappresentanza politica, di cui, ad oggi, sono espressione le diverse componenti dell'Avvocatura.

Nella definitiva versione licenziata dall'Assemblea, il documento sarà assunto dalla nostra delegazione al Tavolo di concertazione quale contributo alla libera discussione ed al confronto che si apriranno con gli altri partecipanti, per la ricerca, come detto, di una mozione unitaria e condivisa di modifiche statutarie da sottoporre al Congresso di Venezia.

Sotto questo aspetto, la prossima Conferenza di medio termine potrebbe dedicare una sezione a "rappresentanza politica e modifiche statutarie" ed avviare, così, i lavori del Tavolo di concertazione.

Per meglio rappresentare le ragioni delle modifiche proposte, la Commissione ha ritenuto opportuno farle precedere da una breve analisi della situazione odierna, nonché dalle nuove prospettive introdotte dalla legge 247/2012.

La Commissione continuerà ad operare, a supporto della delegazione OUA e dell'Assemblea, sino al Congresso di Venezia.

1) “La situazione pregressa”

Dal preambolo dello Statuto OUA:

“7. - E' dunque interesse ed onere dell'intera avvocatura stringersi - come istituzioni, come associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all'albo - in un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.”

All'atto della sua nascita, dopo un lungo e combattuto lavoro politico ed intellettuale in seno all'avvocatura, OUA si autodefinisce, e definisce il Congresso, come luogo finale della rappresentanza politica della classe forense.

Rappresentanza di origine pattizia, però, che consentiva in linea di principio la “secessione” di associazioni ed ordini per contestare il modello disegnato dallo statuto, e di tenersi fuori dall'Organismo Unitario *ad libitum*, nel tentativo (spesso purtroppo riuscito) di proporsi essi stessi come soggetti *più rappresentativi ratio loci o materiae* (pensiamo a UCPI, in particolare), della classe forense o della loro porzione di riferimento. Il preambolo parla infatti, esplicitamente, di un “*patto di solidarietà*” quale momento fondativo di quel modello di rappresentanza: un patto senza sanzione, però, e, come tale, incoercibile e violabile senza conseguenze giuridiche, salvo una sorta di “*bad reputation*”, ridotta al rango di sterile polemica forense sulla rappresentanza e sulla rappresentatività. Modello di rappresentanza che ha assunto scarso peso nell'avvocatura, la quale, di conseguenza, per molto tempo e per larga parte, soprattutto in periferia, ha continuato ad avere nei consigli degli ordini territoriali l'unico luogo in cui potere svolgere – anche in modo spesso avulso dalla realtà nazionale e dalle dinamiche transnazionali - una embrionale azione politica.

2) “Il panorama attuale”

L'approvazione della legge di riforma della professione ha però modificato profondamente la natura e la struttura della rappresentanza forense.

Il riconoscimento normativo del Congresso come unico, ed unitario, organo di rappresentanza politica degli avvocati definisce in modo *tranchant* una controversia annosa fra sostenitori della rappresentanza unitaria, Associazioni, e Consigli degli Ordini dissidenti o “secessionisti”.

I consigli territoriali, infatti, vedrebbero definitivamente troncate le loro aspirazioni “politiche” divenendo mere articolazioni territoriali, con funzioni amministrative, dell'ordine unico nazionale, nonchè esclusi anche dalle funzioni disciplinari.

Ciò può desumersi dalla lettura dei comma 1 e 2 dell'art. 24 della L. 247/2012, secondo cui l'ordine (al singolare) professionale è unico, è composto da tutti gli iscritti all'albo e si articola negli ordini circondariali; il comma 3, in particolare, chiarisce che trattasi di funzioni pubblicistiche a tutela a) dell'utenza, b) degli interessi pubblici connessi

all'esercizio professionale, c) della deontologia; funzioni, tutte, lontanissime e, per certi versi, perfino antitetiche a quelle di rappresentanza politica e della difesa degli interessi di categoria.

Anche il successivo art. 29 specifica le funzioni dell'ordine, tutte comprese nell'hortus conclusus delimitato dall'art. 24, ed in questa prospettiva, anche l'autonomia finanziaria e organizzativa, pure prevista dall'art. 24, comma 3, non assumerebbe significato particolare essendo una caratteristica propria di tutto il sistema, tant'è che viene prevista anche per CNF, Congresso e Organismo di rappresentanza politica.

Se, all'interno della Commissione, questo è stato l'orientamento prevalente, una diversa opinione ritiene, invece, che proprio la lettura degli artt. 24, 25 e 29 non permetterebbe, con assoluta certezza, di pervenire ad una interpretazione di questo tipo e di assumere per scontato ciò che nella normativa non sembra espresso così chiaramente.

Dall'art. 24, infatti, resterebbe confermata l'autonomia dei COA, individuati come enti pubblici autofinanziati ed autoregolamentati, previsione che ne escluderebbe l'asserita qualificazione di mere articolazioni territoriali dell'Ordine unico.

Altre perplessità deriverebbero, poi, dall'art. 25, comma 1, (*"l'Ordine ... ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni"*), che, sempre secondo questa opinione, potrebbe lasciare spazio ad una attività di rappresentanza, "politica", anche da parte dei COA, che la cessata normativa chiaramente escludeva, attribuendo loro solo tenuta albi, liquidazioni parcelle e disciplina; in tale prospettiva è stato anche interpretato il riconoscimento normativo delle Unioni Regionali.

Sembra chiaro, tuttavia, che la previsione del primo comma dell'art. 25 debba intendersi riferita a quei *rapporti* che siano coerenti con le attribuzioni, compiti e prerogative assegnate ai COA dalla nuova normativa, all'interno dei quali non sembra essercene alcuno di natura politica.

Questo nodo sulla titolarità della rappresentanza politica e sul dovere di rispetto dei reciproci confini di competenza – che, peraltro, si intreccia con le modifiche statutarie di imminente elaborazione – non è più rinviabile e dovrà essere affrontato al più presto e risolto, nel rispetto del tenore letterale e sistematico delle nuove disposizioni, per evitare che si ripropongano quelle sovrapposizioni e quei dannosi dualismi che, nel recente passato, hanno caratterizzato (anche con punte di aspra conflittualità) i rapporti con il CNF, e che adesso rischiano di estendersi nei confronti di un nuovo soggetto, con negative ripercussioni sulla unitarietà della rappresentanza politica dell'Avvocatura.

3) "Le nuove prospettive"

In questo quadro normativo profondamente mutato la revisione dello Statuto di OUA in senso maggiormente partecipativo e democratico diventa una necessità imprescindibile.

La legge chiama il Congresso ad essere, ed a costruire, la politica dell'Avvocatura al suo interno, prima e, forse, soprattutto in funzione dei rapporti con i soggetti e con le forze della politica e della società, che negli ultimi anni, più che atteggiarsi ad interlocutori del mondo forense, hanno finito con l'esserne una sorta di "censori".

Ciò anche a causa di alcuni momenti di ripiegamento dell'Avvocatura su se stessa, di un insufficiente dialogo dell'Organismo con la base, e dell'abitudine degli avvocati di

delegare le problematiche della categoria ai Consigli dell'Ordine, quali front-office terminali, piuttosto che impegnarsi, informarsi e formarsi nel dibattito politico-forense che si svolgeva nei congressi nazionali, nell'OUA e nelle Associazioni articolate territorialmente.

L'art. 39, adesso, eleva al rango di fattispecie normativa il principio ispiratore del preambolo statutario: *“Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere all'unitarietà, organizzandosi in struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possano essere presentate come provenienti dall'intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice abituale dei poteri dello stato e delle forze politiche e sociali”*.

Per tale ragione - e nel rispetto del tradizionale ruolo delle Associazioni che restano ovviamente, per la loro stessa natura, luoghi di politica forense - una delle direttrici della Commissione è stata quella volta ad accostare maggiormente il Congresso, ed il suo Organismo esecutivo, agli iscritti agli albi ed a rendere gli organi statutari più diretta emanazione della voce e della volontà dell'avvocatura di base. Proprio perché, oggi, riconoscere la rappresentanza unitaria e partecipativa dell'OUA non è più frutto di lealtà verso un *gentlemen's agreement*, ma è una (benvenuta) prescrizione del legislatore.

4) “Perché un nuovo modello”

Lo Statuto dell'OUA, a distanza di anni dal suo concepimento, va ripensato: sia per adeguarlo al nuovo modello di rappresentanza unitaria disegnato dalla riforma forense, che in una certa misura sembra guardare all'art. 39 u.c. Cost. applicato al lavoro intellettuale (non a caso l'attuale testo è stato praticamente imposto dalla commissione Affari costituzionali del Senato); sia per ovviare ad alcune criticità che senza dubbio nel tempo si sono presentate con chiarezza agli occhi degli interpreti.

La prima, quella di una certa “distanza” fra OUA e i suoi rappresentati, che non hanno avvertito la presenza nei territori dell'Organismo Unitario, articolato solo a livello nazionale o distrettuale, e, come tale, distante dalla vita professionale e politica di tutti i giorni; la seconda, relativa ad una unitarietà sempre meno accentuata e messa in discussione dalle divisioni tra tutte le sue componenti, a danno dell'autorevolezza esterna dell'Organismo; e la terza, infine, quella di un Congresso vissuto come un'istituzione “episodica” e sostanzialmente dispersiva e poco incisiva, destinata a nascere per un unico adempimento biennale, e, con esso, a morire.

5) “Le proposte”

Nel corso dei lavori della Commissione si sono quindi enucleati alcuni temi essenziali intorno ai quali si è pensato debba muoversi il rinnovamento dello Statuto nella direzione appena indicata.

Il lavoro della Commissione è stato integrato da ulteriori contributi espressi dai Delegati OUA, sia nel dibattito assembleare che con note separate.

Gli aspetti di seguito esposti non pretendono di essere esaustivi di tutte le problematiche ed argomentazioni che, certamente, emergeranno durante i lavori del Tavolo di concertazione, laddove, con le altre componenti dell'Avvocatura, istituzionali ed

associative, lavoreremo congiuntamente con l'obiettivo di ridurre ad unità le varie proposte nel precipuo interesse dell'Avvocatura italiana:

Riduzione del numero dei delegati al Congresso Nazionale Forense:

- l'opinione della Commissione, in tal senso, è stata unanime anche se è necessario verificare la congruità e l'approvazione al congresso di Bari della mozione Marullo di Condojanni;

Convocazione del Congresso Nazionale Forense:

- Benchè l'art. 39 della L. P. preveda che il Congresso sia convocato almeno ogni tre anni è noto che, negli ultimi anni, sia stato frequente il ricorso a congressi straordinari, tenuti a distanza di un anno (poco più o poco meno) dall'ultimo Congresso ordinario e da quello successivo.
Pertanto andrebbe mantenuta la cadenza biennale del Congresso, anche per evitare, tra l'altro, che i Delegati dell'organismo di rappresentanza politica restino svincolati dal Congresso, di cui sono organo esecutivo, per un tempo eccessivamente lungo.
Pur consapevoli del fatto che le disposizioni pattizie contenute nello Statuto non possano superare la forza della disposizione di legge dell'art. 39, si ritiene che la previsione legale della cadenza triennale non escluda che la convocazione possa essere anche biennale, soprattutto ove questo fosse previsto dallo Statuto.
- La norma di legge attribuisce al Presidente del Consiglio Nazionale Forense il potere di convocazione del Congresso.
L'art. 39 - fatta salva, forse, la prima convocazione dell'assise, successiva all'entrata in vigore della legge - non sembra coerente con la previsione contenuta nell'ultimo comma (secondo cui il congresso delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie), sicchè sembrerebbe contraddittorio che due delle più importanti norme di funzionamento del congresso, quali la cadenza (bi o triennale) della sua convocazione ed il soggetto deputato alla convocazione fossero disciplinate "*aliunde*" rispetto alle norme regolamentari e statutarie.
Pertanto, sembrerebbe più opportuno affidare al Presidente dell'Organismo il potere di convocare il Congresso.

Elezioni dei delegati al Congresso Nazionale Forense:

- Sarebbe opportuno prevedere che le elezioni dei delegati congressuali si svolgessero in concomitanza con quelle dei COA. Tale accorgimento renderà tutti gli avvocati più partecipi alla fase congressuale, consentendo di costituire un legame più stretto tra base degli iscritti e la rappresentanza politica dell'avvocatura, che, come esposto in premessa, appare sempre più necessario: la maggiore partecipazione produce, infatti, un livello più alto di rappresentatività. Tuttavia va pure considerato lo sfasamento fra la durata quadriennale delle cariche COA e quella triennale (o biennale) del Congresso che renderebbe difficilmente praticabile tale soluzione.

- Le elezioni dovranno tenersi su base circondariale; la preventiva convocazione del comitato organizzativo del Congresso consentirebbe alle assemblee elettive territoriali di dibattere ed elaborare le tesi congressuali e, quindi, di eleggere i propri delegati consapevolmente e su temi ben delineati sin dall'inizio del percorso congressuale;

Elezioni dei delegati all'Assemblea dell'Organismo

Sul punto sono emerse le seguenti, diverse ed alternative, opinioni:

- Elezioni da tenersi in sede congressuale (od interamente a livello distrettuale od, in alternativa, per una quota a livello distrettuale e per una quota a livello nazionale), sulla base di liste con voti di preferenze e programmi: tale modalità attribuirebbe alla scelta dell'elettore un contenuto prevalentemente politico, più che personale, con una connotazione progettuale che assicurerebbe all'Organismo maggior qualità ed attitudine all'elaborazione politica; inoltre si potrà rendere più attiva e diretta la partecipazione delle Associazioni e delle loro posizioni politiche ed, eventualmente, anche delle Unioni Regionali (secondo una opinione contraria, l'elezione con liste potrebbe comprimere la libertà di scelta dell'elettore e costituire un limite alla possibilità di accedere all'Organismo politico per coloro che siano privi di un "referente" politico, associativo, od istituzionale).
- Introduzione di un meccanismo elettorale che consenta una pari "ripartizione" del numero dei delegati, all'interno dell'Assemblea dell'Organismo, tra le diverse componenti dell'Avvocatura (associativa, istituzionale e di base), quale strumento di effettiva unitarietà per l'Organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura;
- Previsione di una rappresentanza stabile nell'Organismo di associazioni - un delegato per ogni associazione maggiormente rappresentativa riconosciuta dal congresso (13?) - e almeno altri 7 posti (così, per un totale di 20), da assegnare alle unioni regionali, individuando un sistema elettorale che esse stesse gestiranno.
- Sistema di elezione di primo grado (diretta) secondo il principio "un avvocato, un voto", da attuarsi o con il sistema elettorale della Cassa Forense od a mezzo di p.e.c.
- E' comunque emersa la necessità di separare elettoralmente, all'interno dei distretti, i c.d. Fori metropolitani (certamente Napoli, Roma e Milano, ma si dovrà riflettere anche per Fori come Bari e Palermo) dai Fori minori.
- Rispetto della presenza di genere.

Elezione del Presidente OUA

Gli orientamenti della Commissione sono, sul punto, sostanzialmente tre:

- Il primo, a favore di una elezione diretta del Presidente OUA da parte dei delegati al Congresso che concluderebbe quel percorso di preparazione ed elaborazione politica iniziato nelle assemblee circondariali territoriali con la discussione delle tesi congressuali. Conseguentemente, la possibilità di sfiduciare il Presidente

eletto spetterebbe, in tal caso, allo stesso Congresso che lo ha eletto: in tale prospettiva, appare indispensabile prevedere una forma di “ultrattività” dei delegati al Congresso, che possano riunirsi, se necessario, per il voto sulla fiducia e per l’eventuale nomina di un “reggente” sino alla successiva assise elettorale. In alternativa, considerato che il meccanismo della sfiducia a livello congressuale potrebbe comportare difficoltà organizzative e problemi applicativi (modalità del voto di sfiducia, convocazione congresso straordinario ad hoc e relativi costi), potrebbe delegarsi il voto sulla fiducia all'Assemblea dell'Organismo, che fungerebbe da organo di controllo politico. In tal caso si potrebbe ipotizzare che l’eventuale mozione di sfiducia sia adottata ed approvata dall’Assemblea con le dovute maggioranze e che alla sfiducia consegua, come atto dovuto, la convocazione di un nuovo Congresso.

- Il secondo ipotizza che il candidato presidente si presenti al Congresso, in vista dell'elezione, oltre che con proprio programma, anche con una “squadra” (giunta), per essere poi eletto dall’Assemblea dell’Organismo: si eviterebbe, così, l'attuale sistema in cui, sostanzialmente, i Delegati si conoscono fra di loro il giorno dell'elezione - che procede, pertanto, prevalentemente su presupposti quasi sempre geopolitici, con conseguenze successive sull'operatività di una squadra “non disegnata” dal presidente.
- Il terzo, ritiene che l'attuale modello sia ancora ben rappresentativo (sarebbe sufficiente che i COA territoriali non tendessero all’oscuramento dell'Organismo); l'elezione diretta in sede congressuale, infatti, potrebbe intralciare l'elezione dei delegati all’Organismo (in specie, di coloro che, oltre a rappresentare il territorio, sono privi di appartenenze associative e difficilmente potranno far parte di liste) e che le manovre elettorali che, inevitabilmente ci saranno, potrebbero snaturare il congresso come assise politica, trasformandolo in un'assise elettorale; infine, si è manifestato il rischio che pochi ordini possano “monopolizzare” la presidenza o che, tale elezione possa condurre a “derive plebiscitarie”, ed affrancare del tutto il Presidente eletto dalla Assemblea dell’Organismo.

Durata del mandato

- La durata del mandato per delegati, giunta e presidenza non è prestabilita ma, trattandosi di organo esecutivo del Congresso, è connessa allo spazio intercorrente fra un Congresso ordinario e quello successivo. Se, quindi, la convocazione del congresso divenisse biennale, la durata del mandato resterebbe biennale (ipotizzando, per maggiore continuità dell’azione politica, di elevare a tre il limite dei mandati consecutivi); in via comparativa, si osserva che tale limite si attesterebbe, comunque, al di sotto delle previsioni di durata massima delle cariche di Consigliere dell’Ordine, di Consigliere Nazionale Forense e di Delegato alla Cassa (tutte di 4 anni x 2 mandati).

Articolazioni territoriali dell’Organismo

- Ritenuto che il successo (o l'insuccesso) dell'Organismo di rappresentanza dipendono, in buona parte, dal *feeling* con i singoli iscritti e dall'efficacia delle iniziative sui singoli territori, la Commissione ritiene essenziale prevedere la costituzione di articolazioni territoriali dell’Organismo, stabili ed a livello di

circondario, con “sportelli” permanenti, costituiti dai delegati del circondario all’Organismo e/o dai componenti (non incompatibili) della delegazione congressuale (resa ultrattiva) del circondario medesimo. Ciò assicurerebbe una capillare presenza dell’Organismo nei singoli Fori.

Incompatibilità

- La carica di Delegato all’Organismo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale Forense, del COA, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei delegati della Cassa di Previdenza, e dell’Organismo di Disciplina.
- La Commissione ha inoltre valutato l’introduzione di un regime di incompatibilità fra la carica di delegato al Congresso Nazionale Forense e quella di componente COA (od, in subordine, del dovere di opzione, a seguito dell’elezione del componente COA a delegato congressuale). Pur se ritenuta opportuna la separazione tra le funzioni di rappresentanza istituzionale e di rappresentanza politica, anche per contenere certi “poteri locali” che si incardinano in alcuni Fori, questo punto ha registrato opinioni diverse all’interno della Commissione, così sintetizzate: a) mantenere il regime attuale (operando, tuttavia, una *moral suasion*) perchè la nuova regola precluderebbe la partecipazione attiva e democratica di un rilevante numero di avvocati all’assise congressuale; b) mantenere il regime attuale in quanto le ragioni dei “potentati” e di una malintesa “autonomia” di alcuni COA nei confronti degli altri centri di rappresentanza (Congresso, OUA, etc. ...), ove presenti, risiedono, in realtà, nella eccessiva permanenza dei consiglieri nella carica che, però, l’art. 28, comma 5, della nuova legge intende adesso evitare; c) prevedere che la partecipazione dei componenti COA alla delegazione congressuale del circondario sia limitata alla metà, oppure ad un terzo, del numero complessivo dei delegati (prassi, peraltro, già applicata da diversi COA) ed escludere la ultrattività di quei delegati congressuali che siano, anche, componenti COA (salvo facoltà di opzione).

Finanziamento

- L’Organismo è finanziato dagli Ordini, secondo parametri (che potrebbero essere rideterminati) e con limiti minimi e massimi fissati dal Congresso, in proporzione al numero degli iscritti: quest’obbligo, attualmente in vigore, a seguito del rinvio legislativo allo Statuto (art. 39, comma 3), ha assunto natura precettiva. Si potrebbe ipotizzare che il finanziamento all’Organismo di rappresentanza sia versato dagli Ordini già in sede di iscrizione al Congresso. A tale previsione potrebbe aggiungersi, come in passato suggeriva l’Unione Triveneta, una clausola med-arb che sancisca l’esclusione dal voto e dall’elettorato passivo dei delegati (congressuali) appartenenti agli ordini morosi oltre un limite ragionevole, ovvero previa sollecitazione del tesoriere (previsione in linea coi principi generali dei corpi associati); su tale limitazione all’espressione dei diritti di voto non si registrano pareri unanimi ma il problema del finanziamento resta di fondamentale importanza



Diritto transitorio ed eventuale successione tra Enti

- Sulla base delle soluzioni prescelte si dovranno affrontare i problemi di diritto transitorio.
- In caso di successione tra Enti, prevedere che il nuovo Organismo mantenga il patrimonio e i dipendenti dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura di cui sarà trasformazione.

Il Coordinatore
(Rosario Pizzino)